



**COMUNE DI POMPU**  
**(Provincia di Oristano)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 10 DEL 20-04-2023**

<b>Oggetto</b>	<b>Approvazione delle tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023. Fissazione scadenza pagamento tributo</b>
----------------	---

*L'anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile, alle ore 21:30, in modalità videoconferenza, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta Pubblica di Convocazione.*

*Presiede la seduta il SINDACO Atzei Moreno  
Risultano presenti Signori:*

<b>Atzei Moreno</b>	<b>P</b>	<b>PANI SIMONE</b>	<b>P</b>
<b>SANNA ROBERTO</b>	<b>P</b>	<b>PANI ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>ARDU CARLO</b>	<b>P</b>	<b>MELIS ARIANNA</b>	<b>P</b>
<b>ARDU ILENIA</b>	<b>P</b>	<b>SOI CLAUDIA</b>	<b>A</b>
<b>PIGA ALESSANDRA</b>	<b>P</b>	<b>OGGIANU ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CORONA LAURA</b>	<b>P</b>		

Presenti n. 10 e Assenti n. 1.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Marco Marcello

*Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI).

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI.

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo.

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le "Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani";
- ad opera della L. 205/2017 comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti".

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introducendo rilevanti novità quali:
  - ✓ un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

- ✓ un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- ✓ una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Rilevato che dal 2020 il riversamento della TEFA (tributo provinciale) nella misura del 5% verrà effettuato direttamente alla Provincia così come stabilito dall'art. 38-bis del decreto legge n. 124 del 26.10.2019;

Richiamati:

- l'art. 53, c. 16, della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, c. 8, della L. 448/2001, nel quale si stabilisce che il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione;
- la Legge n. 197 del 29.12.2022 pubblicata nella G.U. n. 295 del 29.12.2022 che ha previsto il differimento al 30.04.202 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

Tenuto conto che con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge e rinnovato dal D.L. Aiuti 2022, si è stabilito che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Considerato che:

- con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”;
- l'art. 38, comma 5-sexiesdecies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
- al contempo, con l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe 2022), introdotto in sede di conversione in legge, si è stabilito che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 13/04/2022 avente ad oggetto “Validazione piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 secondo MTR-2 allegato alla Delibera ARERA 363/2021”, con la quale sono stati determinati, per l’esercizio in argomento, i costi del servizio di gestione da coprire con la tariffa della Tassa rifiuti.

Dato atto che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2023;

Visto il regolamento comunale che disciplina la TARI.

Esaminato il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale.

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 23.760,02 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa calcolata per l’anno 2023 secondo il metodo approvato con deliberazione n. 363/2021 del 3 agosto 2021 dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Evidenziato che la ripartizione dei costi fissi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 21.384,02	% costi fissi utenze domestiche	<u>90,00%</u>	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 90,00\%$	<b>€ 10.172,23</b>
		% costi variabili utenze domestiche	<u>90,00%</u>	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 90,00\%$	<b>€ 11.211,79</b>
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 2.376,00	% costi fissi utenze non domestiche	<u>10,00%</u>	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 10,00\%$	<b>€ 1.130,25</b>
		% costi variabili utenze non domestiche	<u>10,00%</u>	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 10,00\%$	<b>€ 1.245,75</b>

Ritenute congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l’individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.

Richiamato il dettaglio sulla scelta dei coefficienti attributivi alle tipologie di utenze domestiche e non domestiche in ottemperanza al DPR 158/1999, come sotto riepilogato:

utenza domestica		KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)
1 .1	Un componente	<b>0,75</b>	<b>1,00</b>
1 .2	Due componenti	<b>0,75</b>	<b>1,80</b>
1 .3	Tre componenti	<b>0,75</b>	<b>2,30</b>
1 .4	Quattro componenti	<b>0,75</b>	<b>3,00</b>
1 .5	Cinque componenti	<b>0,75</b>	<b>3,60</b>
1 .6	Sei o piu' componenti	<b>0,75</b>	<b>4,10</b>

utenza non domestica		<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,52</b>	<b>4,55</b>
2 .2	Campeggi, distributori carburanti		
2 .3	Stabilimenti balneari		
2 .4	Esposizioni, autosaloni, magazzini, rimesse e autorimesse. Aree scoperte e tettoie destinate a parcheggio che non siano pertinenza di utenze domestiche.		
2 .5	Alberghi con ristorazione		
2 .6	Alberghi senza ristorazione		
2 .7	Case di cura e riposo		
2 .8	Uffici, agenzie	<b>1,05</b>	<b>9,26</b>
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali		
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria		
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idra		
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione		
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici		
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	<b>4,38</b>	<b>38,50</b>
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	<b>1,14</b>	<b>10,00</b>
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
2 .21	Discoteche, night club		

Tenuto conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2023, in virtù di quanto previsto dalle suddette disposizioni normative.

Visto l'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, il quale prevede che i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero

Delibera di Consiglio nr. 10 - Pag. 5

anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come sotto rappresentate nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2023, così determinate:

- a. 16.12.2023 (prima rata di acconto);
- b. 16.02.2024 (seconda rata di acconto);
- c. 16.04.2024 (terza rata di acconto);
- d. 16.06.2024 (quarta rata di conguaglio e rata unica);

Tariffe utenza domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	<b>0,602299</b>	<b>60,867480</b>
1 .2	Due componenti	<b>0,602299</b>	<b>109,561465</b>
1 .3	Tre componenti	<b>0,602299</b>	<b>139,995206</b>
1 .4	Quattro componenti	<b>0,602299</b>	<b>182,602442</b>
1 .5	Cinque componenti	<b>0,602299</b>	<b>219,122931</b>
1 .6	Sei o piu' componenti	<b>0,602299</b>	<b>249,556672</b>

Tariffe utenza non domestica		Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,371088</b>	<b>0,407802</b>
2 .2	Campeggi, distributori carburanti		
2 .3	Stabilimenti balneari		
2 .4	Esposizioni, autosaloni, magazzini, rimesse e autorimesse. Aree scoperte e tettoie destinate a parcheggio che non siano pertinenza di utenze domestiche.		
2 .5	Alberghi con ristorazione		
2 .6	Alberghi senza ristorazione		
2 .7	Case di cura e riposo		
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>0,749313</b>	<b>0,829945</b>
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali		
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli		
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, lavanderia		
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista		
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione		
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici		

2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie		
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	<b>3,125707</b>	<b>3,450637</b>
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	<b>0,813540</b>	<b>0,896269</b>
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste		
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante		
2 .21	Discoteche, night club		

RITENUTO di confermare per l'anno 2023 le seguenti agevolazioni e riduzioni:

AGEVOLAZIONI (art. 1 c. 660, L. 147/2013)

- Utenze domestiche sino a 3 componenti (27% per la parte fissa e variabile della componente tariffaria)
- Utenze domestiche da 4 componenti in su (35% per la parte fissa e variabile della componente tariffaria)
- Nuclei familiari con isee inferiore a € 8.265 (60% per la sola parte variabile)
- Attività produttive (50% per la parte fissa e variabile)

Copertura disposta tramite apposite autorizzazioni di spesa assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RIDUZIONI (da regolamento a carico dell'utenza):

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione tariffaria del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;
- Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione tariffaria del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;
- Per le utenze non domestiche uso stagionale si applica una riduzione tariffaria del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile;

RIDUZIONI (per normativa a carico dell'utenza):

- Per le abitazioni posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, si applica una riduzione tariffaria di due terzi;
- EVIDENZIATO che l'ammontare delle riduzioni a carico delle utenze è quantificato presuntivamente in complessivi € 663,00;
- EVIDENZIATO che l'ammontare delle agevolazioni a carico del Bilancio può essere quantificato presuntivamente in € 5.710,00 per le utenze domestiche e € 439,00 per le utenze non domestiche;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Richiamato l'Allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 indicante le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentarie e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle provincie e delle città metropolitane e, in particolare, le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1 accessibile;
- b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata. Il formato da utilizzare per la sottoscrizione è quello PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) con estensione .pdf, leggibile per comuni reader disponibili (a differenza dei formati CADES);
- c) essere accessibili nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4. e in conformità con le Linee guida sull'accessibilità;
- d) essere leggibili mediante software di pubblico dominio, gratuiti e rispondenti a standard internazionali in modo da potere essere consultati attraverso qualsiasi sistema informatico;

Dato atto che a seguito dell'approvazione delle nuove tariffe, che tengono conto dell'approvazione del piano finanziario anno 2022, delle agevolazioni e riduzioni si renderà necessario provvedere a effettuare una variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 al fine di adeguare i capitoli di entrata e di spesa dei corrispondenti o valori finanziari.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2023, come risultanti dal seguente prospetto:

Tariffe utenza domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	<b>0,598390</b>	<b>74,415317</b>
1 .2	Due componenti	<b>0,598390</b>	<b>173,635740</b>
1 .3	Tre componenti	<b>0,598390</b>	<b>229,447228</b>
1 .4	Quattro componenti	<b>0,598390</b>	<b>285,258716</b>
1 .5	Cinque componenti	<b>0,598390</b>	<b>359,674033</b>
1 .6	Sei o piu' componenti	<b>0,598390</b>	<b>421,686798</b>

Tariffe utenza non domestica		<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<b>0,292483</b>	<b>0,608479</b>
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	<b>0,416226</b>	<b>0,869257</b>

2 .3	Stabilimenti balneari	<b>0,416226</b>	<b>0,869257</b>
2 .4	Esposizioni, autosaloni, magazzini, rimesse e autorimesse. Aree scoperte e tettoie destinate a parcheggio che non siano pertinenza di utenze domestiche.	<b>0,292483</b>	<b>0,608479</b>
2 .5	Alberghi con ristorazione	<b>1,558000</b>	<b>3,259000</b>
2 .6	Alberghi senza ristorazione	<b>0,674961</b>	<b>1,409533</b>
2 .7	Case di cura e riposo	<b>0,674961</b>	<b>1,409533</b>
2 .8	Uffici, agenzie, studi professionali	<b>0,590591</b>	<b>1,238357</b>
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	<b>0,354355</b>	<b>0,736862</b>
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	<b>0,652463</b>	<b>1,365402</b>
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<b>0,854951</b>	<b>1,783983</b>
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista, lavanderia	<b>0,596216</b>	<b>1,249055</b>
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista	<b>0,534344</b>	<b>1,115323</b>
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	<b>0,483722</b>	<b>1,007000</b>
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	<b>0,534344</b>	<b>1,115323</b>
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	<b>3,116074</b>	<b>6,518090</b>
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	<b>2,463611</b>	<b>5,148676</b>
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	<b>1,574911</b>	<b>3,300502</b>
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	<b>1,698654</b>	<b>3,129325</b>
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	<b>1,698654</b>	<b>3,129325</b>
2 .21	Discoteche, night club	<b>0,984319</b>	<b>2,063482</b>

2. Di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI e della normativa vigente, le seguenti agevolazioni e riduzioni:

AGEVOLAZIONI (art. 1 c. 660, L. 147/2013)

- Utenze domestiche sino a 3 componenti (27% per la parte fissa e variabile della componente tariffaria)
- Utenze domestiche da 4 componenti in su (35% per la parte fissa e variabile della componente tariffaria)
- Nuclei familiari con isee inferiore a € 8.265 (60% per la sola parte variabile)
- Attività produttive (50% per la parte fissa e variabile)

Copertura disposta tramite apposite autorizzazioni di spesa assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RIDUZIONI (da regolamento a carico dell'utenza):

- Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso discontinuo per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione tariffaria del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;

- Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione tariffaria del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, applicando la tariffa quale unico componente;
- Per le utenze non domestiche uso stagionale si applica una riduzione tariffaria del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile;

□ RIDUZIONI (per normativa a carico dell'utenza):

Per le abitazioni posseduta da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, si applica una riduzione tariffaria di due terzi

3. Di approvare le scadenze di pagamento del tributo conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 *bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34:
  - a. 16.12.2023 (prima rata di acconto);
  - b. 16.02.2024 (seconda rata di acconto);
  - c. 16.04.2024 (terza rata di acconto);
  - d. 16.06.2024 (quarta rata di conguaglio e rata unica).
4. Di dare atto che a seguito dell'approvazione delle nuove tariffe, che tengono conto dell'approvazione del piano finanziario anno 2023, delle agevolazioni e riduzioni si renderà necessario provvedere a effettuare una variazione al Bilancio di Previsione 2022/2024 al fine di adeguare i capitoli di entrata e di spesa dei corrispondenti o valori finanziari.
5. Di pubblicare la presente Delibera sul portale del Federalismo Fiscale, in quanto, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conformemente alle specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'Allegato A del Decreto MEF del 20 luglio 2021.
6. Di dichiarare, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano e riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Ing. Moreno Atzei

Il Segretario  
Dott. Marco Marcello

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005)*